



Attestazione INPS-ISEE Redditi e Patrimoni in Italia

**Guida alla presentazione dell'attestazione INPS-ISEE
che sia applica alle prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario**

a.a. 2026/2027

INDICE

TITOLO I – GUIDA ISEE a.a. 2026/2027

1- Premessa	pag. 2
2- È importante sapere che	pag. 2
3- Che cosa sono l'ISEE e la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)	pag. 2
4- Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE	pag. 3
5- Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE	pag. 4
6- Come si richiede il calcolo dell'ISEE	pag. 4
7- Documenti utili per la compilazione della DSU	pag. 5
8- L'ISEE corrente	pag. 6
9- Annotazioni e difformità	pag. 6

TITOLO II – VERIFICA SE LA DSU CONTIENE LE GIUSTE INFORMAZIONI

1- Presenza dei genitori nel nucleo anagrafico	pag. 8
2- Genitori non coniugati e non conviventi	pag. 9
3- Condizione di "Studente indipendente"	pag. 10

TITOLO III - SCOPRI SE LA TUA ATTESTAZIONE INPS-ISEE È VALIDA IN 8 PASSAGGI

1- Sezione Numero di Protocollo	pag. 11
2- Sezione Nucleo Familiare	pag. 11
3- Sezione Indicatore ISEE Ordinario	pag. 12
4- Sezione Prestazioni Agevolate	pag. 12
5- Sezione Modalità di Calcolo	pag. 12
6- Sezione Data di Rilascio	pag. 12
7- Sezione Annotazioni	pag. 12
8- Sezione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario	pag. 13

ALLEGATO 1 ["CRITERI DI CALCOLO DELL'ISEE E DELL'ISPE"](#)

ALLEGATO 2 ["CERTIFICATO DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA"](#)

TITOLO I

GUIDA ISEE A.A. 2026/2027

1. PREMESSA

La Guida ISEE 2026/2027 intende fornire le principali informazioni sull'Attestazione ISEE necessaria agli studenti delle Università e degli istituti Universitari con sede in Umbria che intendono richiedere per l'a.a. 2026/2027 i benefici per il diritto allo studio universitario erogati da Adisu.

2. È IMPORTANTE SAPERE CHE:

- a) Per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario - a.a. 2026/2027 – occorre l'**Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università)**, gli **ISEE Ordinari non saranno accettati**, pertanto in sede di produzione del documento presso CAF o Patronato accertatevi della conformità del documento.
- b) Nuovi limiti ISEE e ISPE a.a. 2026/2027:
 - il **limite ISEE** può cambiare, per questo anno accademico è **28.339,88**.
 - il **limite ISPE** può cambiare, per questo anno accademico è **61.608,48**.
- c) Ai fini del calcolo corretto dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, la situazione economica di entrambi i genitori viventi rileva ordinariamente nella determinazione dell'indicatore, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente. Si invita pertanto a verificare attentamente la propria situazione familiare secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 4.
- d) Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE 2026 sottoscritte a partire dall'01/01/2026 sono valide fino al 31/12/2026.
- e) Ai fini della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del rilascio dell'Attestazione ISEE 2026 sono presi in considerazione i redditi percepiti nell'anno 2024 e il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2024.
- f) È possibile richiedere il calcolo di un ISEE CORRENTE in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio di almeno un componente del nucleo ovvero a seguito di eventi avversi, laddove tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

3. CHE COSA SONO L'ISEE E LA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA)

- a) L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, necessario per l'accesso alle prestazioni sociali erogate in base alla situazione economica familiare. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:
 - prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università);
 - prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi.
- b) L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni previste dalla normativa (vedi modalità di calcolo all'[Allegato 1 "Criteri di calcolo dell'ISEE e dell'ISPE"](#) della presente Guida).
- c) Ai fini del suddetto calcolo è prima necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La DSU si struttura su più Moduli.

Nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario compilare il modello MB.2 - QUADRO C – PRESTAZIONI UNIVERSITARIE per ogni studente universitario presente nel nucleo.

↳ **Attenzione:**

- **Le borse di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno di riferimento dell'ISEE devono essere dichiarati tra i redditi esenti da imposta nel quadro FC4 del modello FC1 della DSU, utilizzando i dati riportati nella relativa Certificazione Unica (CU 2025) da richiedere all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.**
- Ai fini dell'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario, tali importi sono esclusi da Adisu dal calcolo dell'indicatore utilizzato ai fini dell'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario, previa riparametrizzazione in base al corrispondente valore della scala di equivalenza.

Esempio pratico: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2026/2027:
 $[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$

- **Lo studente universitario non convivente con i genitori che non possiede i requisiti di autonomia, non è considerato studente indipendente.** In tal caso, ai fini dell'ISEE per il diritto allo studio universitario, la situazione economica di riferimento è determinata tenendo conto anche dei redditi e dei patrimoni del nucleo familiare di origine (per maggiori informazioni consulta il successivo paragrafo 4 e il Titolo II della presente guida).
- **Lo studente universitario che ha un genitore non convivente deve prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della DSU.** In molti casi infatti anche i redditi e i patrimoni del genitore non convivente devono essere considerati ai fini ISEE per il diritto allo studio universitario. Solo in specifiche situazioni è possibile escluderne la rilevanza (per maggiori informazioni consulta il successivo paragrafo 4 e il Titolo II della presente guida).

4. QUAL È IL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

(rif. art. 3 – art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

La composizione del nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario deve attenersi alle regole di seguito riportate.

- a) in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;
- b) in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti di autonomia che identificano la condizione di studente indipendente:
 - i. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
 - ii. redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.
- c) Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (precedente punto I) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (precedente punto II) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.
- d) I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - i. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è

intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

II. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è "attratto" nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici **(l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (VEDI ALLEGATO 2)).**

e) Se il genitore non convivente nel nucleo familiare risiede all'estero, coniugato o non coniugato con l'altro genitore, la sua situazione economica deve essere considerata ai fini ISEE per il diritto allo studio universitario, fatti salvi i casi di esclusioni o di diverso trattamento illustrati nelle precedenti lettere. I redditi, i patrimoni immobiliari e i patrimoni mobiliari detenuti all'estero devono essere certificati secondo le modalità stabilite all'art. 29 del bando di concorso. A tal fine, si consiglia la consultazione della *Guida alla presentazione dei redditi esteri* disponibile sul portale istituzionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'ISEE deve essere integrato mediante **una componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità previste all'allegato 2, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. *A tal fine è necessario associare alla DSU per prestazioni universitarie la DSU del genitore non convivente* ovvero compilare il Modulo FC.4 - Quadro FC9 "Calcolo della componente aggiuntiva".

5. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

L'attestazione ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario va richiesta nel caso di:

- a) **studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia.** Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico - patrimoniali della famiglia di origine).
- b) **studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o complementare o temporanea o per apolidia,** poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

6. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE

È possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata oppure nella modalità precompilata.

- a) Per la DSU NON precompilata (modalità consigliata), il dichiarante può rivolgersi alla sede INPS competente per territorio, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (con compilazione del

modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie); (Al momento della richiesta viene rilasciata al dichiarante la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal richiedente). Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate)

- b) Per la DSU modalità precompilata, il richiedente può presentare la dichiarazione in via telematica direttamente nel Portale unico ISEE su www.inps.it, collegandosi con le proprie credenziali digitali (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS), dove sono tra l'altro consultabili guide, tutorial e simulazioni degli indicatori e si può accedere alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PRECOMPILATA.

7. DOCUMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU).

Per la presentazione della DSU sono necessari i seguenti documenti:

- a) Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
- b) Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (tenendo conto di quanto riportato al successivo paragrafo 8)
- c) Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
- d) REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell'ISEE
 - Modello730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD, Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc.
- e) PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12 dell'anno precedente la presentazione dell'ISEE
 - Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all'estero, e dati dell'operatore finanziario: depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d'investimento, forme assicurative di risparmio, etc.

→ **Attenzione:**

Dal 2025, ai sensi del DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, nel calcolo del patrimonio mobiliare dell'ISEE non si considerano i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato e i libretti di risparmio postale nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Tuttavia, si ricorda che il calcolo secondo la nuova normativa è stato reso disponibile solo a partire dal 3 aprile 2025. Pertanto, chi ha già presentato a decorrere dal 01/01/2025 la DSU per l'Attestazione ISEE e intende avvalersi del nuovo calcolo deve presentare, a proprio carico, una nuova DSU per ottenere l'Attestazione ISEE 2025 aggiornata; chi invece non intende avvalersi del nuovo calcolo non è tenuto a presentare una nuova DSU, poiché le Attestazioni ISEE rilasciate prima del 3 aprile 2025 restano comunque valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza.

- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
 - Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
 - Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
 - Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
 - Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.
- f) PORTATORI DI HANDICAP
- certificazione dell'handicap (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).
- g) AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

8. L'ISEE CORRENTE

- a) Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la DSU.
- b) In alcune situazioni, in presenza di **rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio** ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, *la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario*), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2025 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
- c) Dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;
- d) Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.
- e) Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l'ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
- f) Nel caso in cui in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

9. OMISSIONI O DIFFORMITÀ (ANNOTAZIONI)

- a) **Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.** Al fine della richiesta della nuova Attestazione ISEE o della produzione di documenti utili alla verifica delle condizioni economiche autocertificate.
- b) Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.
- c) Il dichiarante che, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può auto dichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

↪ **Attenzione:**

Esempio di ISEE con omissioni e difformità

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 53.220,60
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	53.220,60
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 12.504,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 12.504,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 148.176,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 86.872,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	61.304,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	65.481,40
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		3,55
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,70
	Valore della scala di equivalenza		4,25

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nei/i Quadri FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-2016 è stata **presentata** in data 08/03/2016.

La presente attestazione è stata **rilasciata** in data 17/03/2016.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 15/01/2017.

Annotazioni:

Omissioni/Difformità.

Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data 15/03/2016 sui dati della DSU INPS-ISEE-2016-
rapporti finanziari:

a seguito del quale è stata rilevata l'esistenza dei seguenti

VERIFICA SE LA DSU CONTIENE LE GIUSTE INFORMAZIONI

Per ottenere una attestazione INPS-ISEE il cui indicatore ISEE si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario occorre dichiarare la precisa composizione del nucleo familiare riportato al QUADRO A “NUCLEO FAMILIARE” compilando correttamente il successivo QUADRO C “PRESTAZIONI UNIVERSITARIE”

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE		COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE					Assenza di redditi – trattamenti/pensionamenti del minore	
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso			
					☐	☐		☐
					☐	☐		☐
					☐	☐		☐
					☐	☐		☐
					☐	☐		☐

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU

Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella.

Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC).

Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di redditi, trattamenti e patrimoni barrando la casella:

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI

BARRARE LA CASELLA:

☐ NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2024 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2022)

☐ IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)

NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI

Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge

N. FIGLI ____ DI CUI CONVIVENTI ____

Il reddito e il patrimonio dei genitori concorrono sempre alla determinazione dell'indicatore ISEE valido per il diritto allo studio, indipendentemente dall'età, dallo stato e dalle condizioni di vita dello studente; salvo casi particolari, come quello di "studente indipendente".

Nella tua Dichiarazione Sostitutiva Unica pertanto devi correttamente dichiarare quanto riportato al **Quadro C**, indicando una sola delle 4 casistiche presenti nella I sezione “PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE”

QUADRO C PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	Codice fiscale dello studente universitario
PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE	
BARRARE LA CASELLA	
☐ I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A oppure NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE (in tal caso non occorre presentare altra documentazione);	
☐ NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D);	
☐ I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente);	
☐ I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).	
AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	
Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso):	
☐ LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA MEDESIMA;	
☐ LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.M. N. 1320/2021, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012);	
Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro, vedi istruzioni).	
Codice fiscale di un genitore	Estremi della DSU del genitore
Prot. n. _____	

Istruzioni per la compilazione in base alla propria casistica di nucleo familiare

Casistica 1. “I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A oppure NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L’ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE” va indicata solo se al QUADRO A sono presenti entrambi i genitori oppure solo se al QUADRO A sia presente uno dei genitori in quanto attualmente separati / divorziati legalmente e non più conviventi nello stesso nucleo anagrafico dello studente. Tale casistica va indicata anche nel caso in cui uno o entrambi i genitori siano deceduti.

devi essere in possesso della documentazione che attesta la separazione / divorzio poiché l'agenzia potrebbe chiederti di verificarla.

Casistica 2. “NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L’ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE” va indicata solo se al QUADRO A è presente uno dei genitori e gli stessi non sono mai stati coniugati e non sono attualmente conviventi nello stesso nucleo anagrafico dello studente.

↪ **Attenzione:**

In questo caso occorre compilare anche il QUADRO D come meglio specificato al successivo paragrafo 2.

Casistica 3. “I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A” va indicata solo se al QUADRO A non sono presenti entrambi i genitori, i quali sono coniugati e/o conviventi.

↪ **Attenzione:**

In questo caso occorre dichiarare entrambe le condizioni di cui alla *sezione* “Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitari”.

Scegliere questa opzione senza possedere i requisiti di studente indipendente comporta la non validità dell’attestazione ai fini dell’ottenimento del beneficio (vedi quanto meglio specificato al successivo paragrafo 3).

Casistica 4. “I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A” va indicata solo se al QUADRO A non sono presenti entrambi i genitori, i quali sono non coniugati e/o non conviventi.

↪ **Attenzione:**

Anche in questo caso occorre dichiarare entrambe le condizioni di cui alla *sezione* “Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitari”.

Scegliere questa opzione senza possedere i requisiti di studente indipendente comporta la non validità dell’attestazione ai fini dell’ottenimento del beneficio (vedi quanto meglio specificato al successivo paragrafo 3).

2. GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI (QUADRO D)

QUADRO D GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI. Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU Compilare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario) Compilare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.	Cognome e nome del genitore non convivente	Codice fiscale
	Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A	
	1	
	2	
	3	
	BARRARE LA CASELLA:	
	☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: ✓ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria; ✓ il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.	
	BARRARE LA CASELLA	
	☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi DSU (o FC) prot. N. _____	
	☐ IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni. Estremi DSU prot. N. _____	

Nel caso in cui hai dichiarato la situazione di genitori non coniugati e non conviventi (vedi Quadro C, **Casistica 2**), è sempre necessario compilare il Quadro D (Prima sezione) che fa riferimento al genitore che non convive con lo studente.

Oltre ad indicare i dati del genitore non convivente (Cognome, nome, codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel quando A), occorre specificare se la motivazione della sua assenza dal nucleo anagrafico dello studente è dovuta ad uno dei 3 casi riportati nella tabella, nello specifico:

- ✓ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
- ✓ è escluso dalla responsabilità genitoriale sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

↪ **Attenzione:**

Devi essere in possesso della documentazione che attesta una delle condizioni del genitore assente poiché in questi casi l'Agenzia potrebbe chiederti di verificarla.

↪ **Attenzione:**

Se il genitore assente non è in una delle tre condizioni previste, che rappresentano le uniche eccezioni possibili, occorre integrare anche i redditi e i patrimoni del genitore non convivente compilando il Quadro D - Seconda sezione con i criteri di seguito dettagliati. In questo caso l'Attestazione INPS-ISEE riporterà, alla seconda pagina, l'indicatore

ISEE che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario ([vedi successivo Titolo 3 – paragrafo 8](#)).

- a) **SE IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE** dovrà essere calcolato come una “componente aggiuntiva” dell'ISEE relativa all'altro genitore. A tal fine è necessario associare la DSU presentata alla DSU del genitore non convivente ovvero al foglio componente, inclusivo del foglio FC9 (modulo FC.4);

ATTENZIONE: L'ISEE in certi casi va integrato con una “componente aggiuntiva”. Ad esempio, in caso di ricovero presso residenze socio-sanitarie, la componente aggiuntiva viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato, mentre quando si richiede una prestazione per un figlio che vive con un solo genitore, la componente aggiuntiva viene richiesta all'altro genitore non coniugato e non convivente con il primo. Se la persona a cui è richiesta la componente aggiuntiva possiede una DSU in corso di validità, non è necessario compilare questo foglio (vedi istruzioni). La compilazione è a cura della persona a cui è richiesta la componente aggiuntiva, che sottoscriverà la dichiarazione nello spazio destinato alla sottoscrizione della DSU.

lo sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO FC9 CALCOLO COMPONENTE AGGIUNTIVA Sez. I – Beneficiario della prestazione per cui si calcola la componente aggiuntiva	BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE
Sez. II – Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva Il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in questo foglio è quello della persona a cui è richiesto di calcolare la “componente aggiuntiva”. Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non sul figlio non convivente, allo stesso modo, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non quello sul genitore ricoverato. Consultare le istruzioni per le regole di composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare è comunque quello alla data di presentazione della DSU.	Indicare il beneficiario della prestazione per la quale è necessario il calcolo della “componente aggiuntiva”. Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare il figlio (se i figli sono più di uno nel medesimo nucleo, è sufficiente indicarne uno); in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare il genitore ricoverato. Se è già stata presentata una DSU dal beneficiario o dal suo nucleo, indicare di estremo. Codice fiscale del beneficiario _____ Estremo della DSU presentata dal beneficiario o dal suo nucleo Prot. n. _____
Sez. III – Casa di abitazione	NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE _____ NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI ☐ NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2024 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2022). ☐ IL NUCLEO FAMILIARE È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI). ☐ NEL NUCLEO FAMILIARE È PRESENTE ALMENO UN MINORENNE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI COMPIUTI. NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge, appartenenti al nucleo familiare: N. FIGLI _____ DI CUI CONVIVENTI _____ NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE RICOVERATE O IN CONVIENZA ANAGRAFICA ☐ APPARTENENZA AL NUCLEO DI UN COMPONENTE BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (ad es.: ricovero presso RSA, RSA, residenze protette, ecc.). Se più di uno, indicare il numero _____. ☐ APPARTENENZA AL NUCLEO DI UN COMPONENTE IN CONVIENZA ANAGRAFICA (PERSONE COABITANTI PER MOTIVI RELIGIOSI, DI CURA, DI ASSISTENZA, MILITARI, DI PENALE E SIMILI) CHE NON FACCIA NUCLEO A SE. Se più di uno, indicare il numero _____. NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI Indicare il numero di componenti nella condizione seguente (vedi istruzioni): ☐ DISABILITÀ MEDIA, n. ____ ☐ DISABILITÀ GRAVE, n. ____ ☐ NON AUTOSUFFICIENZA, n. ____ CASA DI ABITAZIONE VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR _____ ☐ DI PROPRIETÀ ☐ IN LOCAZIONE ☐ ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO) CONTRATTO DI LOCAZIONE Completare solo se la casa di abitazione è in locazione e l'istituto del contratto di locazione appartiene al nucleo familiare. Codice fiscale dell'inquilino o degli inquilini del contratto _____ 1 _____ 2 _____ Estremi di registrazione del contratto di locazione: _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: _____ DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / COD. UFF. _____ € _____

- b) **SE IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI** in precedenza descritte per lo stesso va compilato un foglio componente (FC), da allegare alla DSU presentata, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarne le relative informazioni.

3. CONDIZIONE DI “STUDENTE INDIPENDENTE”

La condizione di autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie NON dipende mai dall'età, dallo stato e dalle condizioni di vita. Ad esempio, uno studente di mezza età, sposato, con una propria famiglia e una propria residenza da anni diversa dal/dai genitore/i ancora viventi potrebbe non possedere i requisiti per essere considerato indipendente economicamente dal nucleo familiare di origine.

Per attestare la condizione di autonomia dello studente occorre aver selezionato la **Casistica 3** o la **Casistica 4** nella prima sezione del Quadro C e aver compilato anche la seconda sezione del medesimo Quadro “AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE” selezionando entrambe le condizioni.

Per poter attestare la condizione di “studente indipendente”, devono essere presenti contemporaneamente, nei due

AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	
Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso): ☐ LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA A CIASCUN CORSO DI STUDI, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN SUO MEMBRO; ☐ LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012). Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).	
Codice fiscale di un genitore _____	Estremi della DSU del genitore _____ Prot. n. _____

Compilare un quadro per ogni eventuale studente universitario.

anni solari indicati, entrambe le condizioni di autonomia; una sola NON è sufficiente.

↪ Attenzione:

La residenza dello studente deve essere diversa da quella dei genitori da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda. L'abitazione dello studente NON deve essere di proprietà o in comodato d'uso di un membro della

famiglia medesima ad ogni grado di parentela. Per membri della famiglia di origine si intendono anche i parenti più prossimi come fratelli, cugini, nonni, zii, ecc.

↳ **Attenzione:**

Per adeguata capacità di reddito si intendono, come indicato dal bando di concorso, almeno 9.000,00€ di reddito da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato.

La predetta cifra deve essere attestata per entrambi i due anni solari precedenti l'attestazione INPS-ISEE. La composizione del reddito minimo di 9.000,00€ può derivare anche dalla sommatoria dei redditi provenienti dal coniuge dello studente o dal convivente di fatto (se formalmente riconosciuto tale presso il comune di residenza).

↳ **Attenzione:**

I redditi considerati validi sono solo quelli da lavoro dipendente o assimilato, non possono essere da lavoro autonomo o altre rendite o ricavi né possono essere derivanti da borse di studio.

TITOLO III

SCOPRI SE LA TUA ATTESTAZIONE INPS-ISEE È VALIDA IN 8 PASSAGGI

Prendi la prima pagina della tua attestazione INPS-ISEE, qui sono contenute le indicazioni principali.

1. SEZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO

ATTESTAZIONE ISEE L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa,

In alto alla prima riga trovi il **numero di protocollo**. Questo codice ti servirà per inserirlo nella domanda di borsa di studio. È composto dalla parte che indica l'anno solare di riferimento (es. INPS-ISEE-2026), da un codice alfanumerico di 9 caratteri di cui l'ultimo è sempre una lettera maiuscola e da due zeri finali.

ES: INPS-ISEE-202X-XXXXXXXX-00)

↳ **Attenzione:**

Se l'ultima cifra del codice alfanumerico di 9 caratteri è:

- “I” si tratta di una “i” maiuscola, non confonderla con una “elle” minuscola oppure con il numero 1.
- “O” si tratta di una “o” maiuscola, non confonderla con il numero zero (0).

2. SEZIONE NUCLEO FAMILIARE

• il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:				
NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale

La tabella mostra la composizione del tuo nucleo familiare ed è necessario che ci siano tutti i membri che vivono nella stessa residenza e sempre entrambi i tuoi genitori.

Il nome di chi presenta la dichiarazione (il dichiarante) può essere qualunque membro del tuo nucleo familiare.

↳ **Attenzione:**

Se uno dei tuoi genitori è vivente, ma non è presente in tabella, la tua attestazione può andare bene solo se i tuoi genitori sono divorziati o separati legalmente. Se non è così, assicurati che ci siano le condizioni perché sia legittima la loro assenza che è possibile solo in alcuni casi particolari indicati al precedente [Titolo II](#).

Se entrambi i tuoi genitori non sono presenti e sono viventi, la tua attestazione INPS-ISEE è valida solo se sei uno studente indipendente oppure se ci sono le condizioni particolari che lo ammettono anche queste indicate al precedente [Titolo II](#).

3. SEZIONE INDICATORE ISEE ORDINARIO

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:		
	Euro	xxxxx,xx	

Il primo importo che trovi in alto a destra, in grassetto, rappresenta il parametro ISEE Ordinario. Questo valore ti consentirà di capire se hai uno dei due requisiti minimi di reddito/patrimonio per ottenere il beneficio; ti permette anche di capire in che fascia di reddito sarai inquadrato.

↪ **Attenzione:**

Il **limite ISEE** può cambiare, per questo anno accademico è **28.339,88**.

4. SEZIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o l'**ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'**ISEE ordinario** potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI**¹ in favore di
- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**¹ in favore di
- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI**¹ in favore di

Il parametro ISEE Ordinario è valido solo se riporta la dicitura *si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario* di "codice fiscale dello studente" (accanto deve essere quindi riportato il tuo codice fiscale). Se non si applica controlla se, nelle pagine successive, è stato calcolato l'indicatore corretto ([vedi successiva sezione 8](#)).

5. SEZIONE MODALITÀ DI CALCOLO

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ xxxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	xxxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- xxxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	xxxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate		x,x
	Valore della scala di equivalenza		x,xx

La tabella degli importi riepiloga la tua situazione reddituale e patrimoniale. L'indicatore ISP ti permette di calcolare il parametro ISPE, uno dei due requisiti minimi di reddito/patrimonio per ottenere il beneficio; per farlo dividi il valore ISP per il valore della scala di equivalenza.

↪ **Attenzione:**

Il **limite ISPE** può cambiare, per questo anno accademico è **61.608,48**.

6. SEZIONE "DATA DI RILASCIO"

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nell'i Quadro/i FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata **presentata** in data gg/mm/aa.

La presente attestazione è stata **rilasciata** in data gg/mm/aa.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data gg/mm/aa.

Sotto la tabella degli importi trovi la **data** di rilascio dell'attestazione che NON può essere successiva alla data di scadenza per la presentazione dell'istanza di borsa di studio.

7. SEZIONE ANNOTAZIONI

Annotazioni:

Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità:

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità	Tipologia di omissione / difformità	Specifiche

Se la tua attestazione INPS-ISEE presenta anche il campo **Annotazioni**, sotto la data di rilascio, la tua dichiarazione ha omissioni o difformità. Puoi presentarla ma NON otterrai il beneficio se prima non correggi le omissioni rilevate.

↪ **Attenzione:**

Ti consigliamo, se ne hai la possibilità, di presentare una nuova dichiarazione corretta ed ottenere un'altra attestazione INPS-ISEE senza omissioni o difformità ([vedi precedente Titolo I, paragrafo 9](#))

8. SEZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Alla seconda/terza pagina trovi la sezione dedicata alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dove viene riportato l'indicatore ISEE utilizzato per assegnare il beneficio.

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	STUDENTI UNIVERSITARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE Euro	ISEE calcolato
					1) ISEE ordinario
					2) ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo ³
					3) ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente ⁴
					4) ISEE dei genitori con aggregato lo studente non convivente
					5) ISEE di un genitore con aggregati l'altro genitore e lo studente non conviventi
					6) ISEE di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente
					14) ISEE non calcolabile
				Euro	x)
				Euro	x)

In questa sezione trovi il valore del tuo ISEE che dovrai inserire nell'istanza di borsa di studio.

2 - MODALITA' DI CALCOLO ISEE CON GENITORE NON CONVIVENTE AGGREGATO AL NUCLEO	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
Minorenni beneficiari: XXXX	Somma dei redditi dei componenti del nucleo e del genitore non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo e del genitore non convivente			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)			Euro xxxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo e del genitore non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)			Euro xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)			Euro xxxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo più il genitore non convivente			xx
	Eventuali maggiorazioni applicate			x
	Valore della scala di equivalenza			xx

In questa sezione viene specificata la **COMPONENTE AGGREGATA** del genitore NON convivente se la tua situazione familiare lo richiede.

3 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE CHE INCLUDE LA COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON CONVIVENTE	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
Minorenni beneficiari: XXXX	Somma dei redditi dei componenti del nucleo		Euro	+ xxxxxx,x
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo		Euro	+ xxxxxx,x
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo		Euro	- xxxxxx,x
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)		Euro	xxxxxx,x
	Patrimonio mobiliare del nucleo		Euro	+ xxxxxx,x
	Detrazione patrimonio mobiliare		Euro	- xxxxxx,x
	Patrimonio immobiliare del nucleo		Euro	+ xxxxxx,x
	Detrazione patrimonio immobiliare		Euro	- xxxxxx,x
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)		Euro	xxxxxx,x
	Indicatore Situazione Economica (ISE)		Euro	xxxxxx,x
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo			x,x
	Eventuali maggiorazioni applicate			x,
	Valore della scala di equivalenza			x,x
	Componente aggiuntiva genitore non convivente			xxx

In questa sezione viene specificata la **COMPONENTE AGGIUNTIVA** del genitore NON convivente se la tua situazione familiare lo richiede.

↪ **Attenzione:**

Se nella prima pagina il parametro ISEE Ordinario NON

si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio, potrai trovare qui il calcolo effettuato anche con la presenza del genitore mancante dal nucleo anagrafico ([vedi precedente Titolo II, paragrafo 2 “Genitori non coniugati e non conviventi”](#) di questa guida).

ALLEGATO 1

CRITERI DI CALCOLO DELL'ISEE E DELL'ISPE

L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} / \text{scala di equivalenza}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

$$\text{ISPE} = \text{ISP} / \text{scala di equivalenza}$$

SCALA DI EQUIVALENZA =

N° Componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

MAGGIORAZIONI:

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,10 in caso di nuclei familiari con due figli,
- 0,25 in caso di tre figli,
- 0,40 in caso di quattro figli,
- 0,55 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA

Il rilascio dell'attestazione (o certificato) di "estranetà affettiva ed economica" è una procedura amministrativa introdotta dal D.P.C.M. 159/2013 (la normativa ISEE). Questa documentazione serve a dimostrare che il genitore non convivente non deve essere inserito nell'ISEE universitario dello studente. Di conseguenza, i suoi redditi e patrimoni personali saranno totalmente esclusi dal calcolo. Si tratta di una procedura complessa e rigorosa, poiché non basta una semplice auto-dichiarazione del cittadino in quanto la situazione di totale distacco deve essere formalmente accertata.

Chi se ne occupa?

I soggetti istituzionali competenti a verificare e rilasciare questa attestazione sono principalmente due:

- 1) La Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali: Nella quasi totalità dei casi, si tratta dei Servizi Sociali del Comune di residenza (o della ASL/Ambito Territoriale/Società della Salute a seconda della gestione locale). Sono gli assistenti sociali incaricati che svolgono l'istruttoria e l'indagine sociale.
- 2) L'Autorità Giudiziaria (Sede Giurisdizionale): Se la situazione di estraneità o di abbandono è già stata formalizzata all'interno di un provvedimento del Tribunale (ad esempio in una sentenza di separazione, divorzio, o decreti di decadenza della responsabilità genitoriale), non serve la procedura comunale: fa fede il provvedimento del giudice.

I Requisiti di Base (cosa viene controllato)

I Servizi Sociali non valutano solo l'aspetto emotivo, ma pretendono prove oggettive di "assoluto distacco economico". I criteri standard per accertare l'estranetà prevedono:

- Assenza totale di rapporti affettivi da lungo tempo.
- Assenza di conti correnti bancari o postali cointestati, o di deleghe di firma sugli stessi.
- Assenza di deleghe per la riscossione di pensioni o indennità.
- Assenza di proprietà immobiliari o diritti reali di godimento (es. usufrutto) con il genitore.
- Assenza di donazioni immobiliari ricevute dal genitore negli ultimi 10 anni.

La Procedura Passo dopo Passo

La procedura comunale segue un iter standardizzato che si articola in diverse fasi:

1) Presentazione dell'istanza - Avvio del procedimento:

Il cittadino interessato (o il genitore convivente se il figlio è minorenne) presenta una domanda formale in carta semplice o tramite apposita modulistica al Comune di residenza. La richiesta può essere inviata via PEC o consegnata all'Ufficio Protocollo, allegando i documenti di identità ed eventuali prove a supporto (es. querele per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.).

2) Istruttoria e indagine sociale - Fase di accertamento:

Il Servizio Sociale fissa uno o più appuntamenti con l'istante per avviare l'indagine sociale. Gli assistenti sociali effettuano colloqui ed esaminano la documentazione per verificare la veridicità delle dichiarazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000). Possono anche disporre accertamenti d'ufficio tramite le banche dati della Pubblica Amministrazione.

3) Emissione del provvedimento

A conclusione della valutazione, se i requisiti sono soddisfatti, l'amministrazione rilascia l'Attestato di estraneità affettiva ed economica.

Nota sulla validità: L'attestazione rilasciata dai Servizi Sociali non è permanente. Ha generalmente una validità limitata, legata al periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno in corso (scade solitamente il 31 dicembre o il 15 gennaio dell'anno successivo), e va ripresentata o confermata l'anno seguente se persistono le medesime condizioni.